Strategie di indirizzo non vincolanti e VINCA: la Corte di giustizia definisce i confini della nozione di «piano»

Corte di giustizia UE, Sez. IV 19 novembre 2026, in causa C-332/25 - Jarukaitis, pres.; Kornezov, est.; Kokott, avv. gen. - Friends of the Irish Environment CLG c. Government of Ireland ed a.

Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 6, paragrafo 3 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Opportuna valutazione dell'incidenza di un piano che può pregiudicare un sito protetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione di tale sito – Nozione di "piano".

(Omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva "habitat"»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Friends of the Irish Environment CLG (in prosieguo: la «FIE»), un'organizzazione non governativa che opera nel settore ambientale, e, dall'altro, il Government of Ireland (governo irlandese), il Minister for Agriculture, Food and the Marine (ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e degli Affari marittimi, Irlanda), l'Irlanda e l'Attorney General (procuratore generale, Irlanda) avente ad oggetto la legittimità di una strategia governativa in materia agroalimentare.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva «habitat»

3 L'articolo 2 della direttiva «habitat», al paragrafo 2, dispone quanto segue:

«Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario».

4 L'articolo 6 di tale direttiva, ai paragrafi 3 e 4, prevede quanto segue:

«3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione [europea] delle misure compensative adottate

(...)».

Diritto irlandese

5 L'articolo 2 dell'European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011 [regolamento del 2011 adottato nell'ambito delle Comunità europee (Uccelli e Habitat naturali)] è formulato come segue:

«(…)

fatta eccezione per i piani regolatori ai sensi dei Planning Acts 2000 to 2011 (leggi adottate dal 2000 al 2011 in materia di pianificazione), salvo nei casi in cui sia evidente un'intenzione contraria, il termine "piano" comprende:

a) qualsiasi piano, programma o regime, legislativo o non legislativo, che stabilisca la politica pubblica in materia di uso del territorio e di sviluppo delle infrastrutture in uno o più luoghi o regioni specifici, compreso qualsiasi progetto di sviluppo nel suolo o sul suolo, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse minerarie o di risorse energetiche rinnovabili e l'esercizio di attività relativa all'uso del territorio, che deve essere preso in considerazione per l'adozione, l'autorizzazione, l'approvazione o la concessione di una licenza, di un permesso, di un nullaosta, di un'autorizzazione, di una deroga o di altre autorizzazioni da parte di un'autorità pubblica, o

b) una proposta volta a modificare o a estendere un piano o un regime di cui alla lettera (a);

(…)

fatta eccezione per i progetti che richiedono un'autorizzazione ai sensi dei Planning and Development Acts 2000 to 2011 (leggi adottate dal 2000 al 2011 in materia di pianificazione e sviluppo urbanistico-territoriale), salvo nei casi in cui sia evidente un'intenzione contraria, il termine "progetto" comprende:

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

a) progetti di uso del territorio o infrastrutturali, compresi i progetti di sviluppo nel suolo o sul suolo;
b) l'estrazione o lo sfruttamento delle risorse minerarie, la prospezione di risorse minerarie, l'estrazione di torba o lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, e
c) qualsiasi altra attività di uso del territorio,
che devono essere presi in considerazione per l'adozione, l'esecuzione, l'autorizzazione o l'approvazione, compresa la revisione, il riesame, il rinnovo o la proroga della data di scadenza di precedenti approvazioni, da parte di un'autorità pubblica (…)
(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6 Il 21 luglio 2021 il governo irlandese ha adottato una decisione che approvava la pubblicazione di una strategia nazionale in materia agroalimentare, intitolata «Food Vision 2030» (in prosieguo: il «FV2030»), elaborata e adottata da un comitato di portatori di interessi rappresentativo dei diversi interessi del settore agroalimentare a seguito di un processo di consultazione pubblica. Il FV2030 fa parte di una serie di strategie decennali, ciascuna delle quali è stata rivista e sostituita nel corso della sua durata prestabilita.

7 Il FV2030 illustra la strategia che il governo irlandese si propone di seguire in materia agroalimentare e copre i settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della trasformazione e della produzione di alimenti e bevande nonché del settore equino. Tale strategia si articola attorno a quattro missioni, vale a dire la sostenibilità ambientale, i produttori primari, l'alimentazione e la competitività. Essa definisce, per ciascuna di tali missioni, gli obiettivi previsti, i quali sono a loro volta strutturati in azioni destinate a garantirne la realizzazione.

8 Prima dell'adozione di tale strategia, si è ritenuto, in una relazione di preesame relativa alla necessità di effettuare una valutazione dell'incidenza ambientale, che il FV2030 potesse avere incidenze significative su siti protetti ai sensi della direttiva «habitat» (in prosieguo: i «siti protetti»). Tale relazione, realizzata su scala nazionale irlandese, ha identificato, in generale, le vie di incidenza delle diverse pratiche agricole nonché i loro effetti eventuali sui tipi di habitat e le specie per i quali i siti protetti situati in Irlanda sono stati designati, senza individuare con precisione le incidenze su determinati siti. Il ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e degli Affari marittimi ha poi deciso, in via precauzionale, di procedere ad un'opportuna valutazione completa, in esito alla quale si è tuttavia concluso che il FV2030 non avrebbe pregiudicato l'integrità dei siti protetti.

9 La FIE ha adito la High Court (Alta Corte, Irlanda) con un ricorso volto all'annullamento del FV2030. Tale organizzazione ha sostenuto, in particolare, che il FV2030 costituisce un piano o progetto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», cosicché i requisiti derivanti da tale disposizione si applicherebbero ad esso. Ebbene, violando tali requisiti, la valutazione realizzata non avrebbe individuato, quantificato o valutato sufficientemente le incidenze eventuali di tale politica strategica sui siti protetti, di modo che, secondo la FIE, il ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e degli Affari marittimi non poteva concludere per l'assenza di incidenza significativa su tali siti.

10 In risposta, i resistenti nel procedimento principale hanno sostenuto che il requisito di effettuare un'opportuna valutazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», non si applica a una politica strategica di alto livello, come il FV2030, dal momento che una siffatta politica non può essere qualificata come «piano» o come «progetto» ai sensi di tale disposizione.

11 Peraltro, secondo i resistenti nel procedimento principale, anche supponendo che una siffatta valutazione fosse richiesta, la natura del FV2030, in quanto politica strategica di alto livello su scala nazionale, non consentirebbe di effettuare analisi individualizzate, sito per sito, della sua eventuale incidenza ambientale. In tali circostanze, la valutazione effettuata nel caso di specie, in via precauzionale, dovrebbe, in ogni caso, essere considerata «opportuna» e rispondente ai requisiti richiesti dall'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva.

12 Con decisione del 19 ottobre 2023, la High Court (Alta Corte) ha respinto il ricorso proposto dalla FIE con la motivazione che il FV2030, in quanto politica strategica su scala nazionale, non riguardava alcun particolare sito. Pertanto, non era possibile individuare con precisione le incidenze del FV2030 su un determinato sito protetto, cosicché non poteva essere realizzata alcuna opportuna valutazione tenendo conto degli obiettivi di conservazione di un siffatto sito. In assenza di incidenze su un sito specificamente individuabile che possa essere di interesse alla luce del FV2030, un'opportuna valutazione non sarebbe, secondo tale giudice, né realizzabile né addirittura possibile.

13 La FIE ha interposto appello contro tale decisione dinanzi alla Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda), giudice del rinvio. Quest'ultima rileva che non esistono, in Irlanda, disposizioni legislative, amministrative o regolamentari specificamente applicabili all'adozione di una politica strategica come il FV2030. Quest'ultimo sarebbe stato preparato e adottato da un comitato di portatori di interessi privo di personalità giuridica o di qualsiasi altro status giuridico formale, prima di essere approvato e pubblicato dal governo irlandese.

14 Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che la FIE non ha individuato alcuna azione specifica che, considerata isolatamente, sia tale da avere un'incidenza particolare ambientale o su un determinato sito protetto. Ciò posto, secondo tale giudice, è generalmente ammesso che l'attività agricola possa avere incidenze ambientali nefaste, in particolare a causa delle emissioni di gas a effetto serra, dell'inquinamento delle acque e degli effetti dello sfruttamento eccessivo dei pascoli

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

sulla biodiversità. Pertanto, la legittimità del FV2030 sarebbe, in sostanza, contestata per il motivo che quest'ultimo mirerebbe a preservare l'allevamento di bestiame alimentato a erba al centro della strategia agroalimentare irlandese.

15 In tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d'appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se una politica strategica di alto livello come la FV2030 possa costituire o essere ritenuta un "piano o progetto" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "habitat".

A tale riguardo, le caratteristiche principali della politica sono le seguenti: è stata adottata su base volontaria da un comitato di portatori di interessi; è formalmente sostenuta da una decisione del governo; non autorizza né limita alcuna attività; non ha alcun effetto obbligatorio o vincolante sugli organi decisionali a valle, ma può avere una certa influenza in quanto può essere presa in considerazione da tali organi; non stabilisce i criteri di adozione delle decisioni di autorizzazione; non stabilisce i criteri di riferimento per l'adozione di altri piani o programmi.

2) In caso di risposta affermativa alla questione 1, se una politica come la FV2030 possa costituire un piano o programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva "habitat" qualora non contenga misure sufficientemente specifiche che consentano loro di essere quantificate e valutate, e qualora non sia possibile identificare alcun sito Natura 2000 specifico che possa essere pregiudicato dalla sua attuazione, in modo da consentire la realizzazione di una valutazione con riferimento alle misure di conservazione del sito medesimo.

3) In caso di risposta affermativa alla questione 2, se, ai fini di un'opportuna valutazione di tale politica, sia sufficiente identificare in generale i rischi ambientali posti dalle attività rientranti nel settore coperto da detta politica nonché gli effetti che tali attività potrebbero avere in generale sui tipi di habitat e specie protetti nei siti Natura 2000 in Irlanda, senza identificare rischi specifici che possano incidere sui siti individualmente identificati».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

16 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» debba essere interpretato nel senso che rientra nelle nozioni di «piano» o «progetto», ai sensi di tale disposizione, un documento che enunci una politica strategica in materia agroalimentare, adottato su base volontaria da un comitato di portatori di interessi e poi pubblicato dal governo di uno Stato membro, che sia privo di effetti giuridici vincolanti e che non autorizzi né limiti alcuna attività, che non fissi un quadro sufficientemente preciso sulla base del quale potranno essere adottate decisioni successive e che non consenta neppure di individuare con precisione le incidenze della sua attuazione sui siti protetti che possono essere pregiudicati dalla sua attuazione.

17 Secondo l'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha su detto sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. L'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva prevede che alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza di un piano o progetto sul sito di interesse e fatto salvo il paragrafo 4 di tale articolo, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità di tale sito e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

18 Come risulta dalla decisione di rinvio, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se un documento di politica strategica in materia agroalimentare, come il FV2030, possa rientrare nella nozione di «piano», ai sensi di tale disposizione.

19 Dato che né l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» né alcun'altra disposizione della medesima definisce il termine «piano» e che tale direttiva non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri per quanto riguarda una tale definizione, detto termine costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Pertanto, esso deve essere interpretato conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui è utilizzato e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte (sentenza dell'11 settembre 2025, Österreichische Zahnärztekammer, C-115/24, EU:C:2025:694, punto 62 e giurisprudenza citata).

20 Per quanto riguarda l'interpretazione letterale, il senso abituale del termine «piano» fa in particolare riferimento a un insieme di orientamenti, misure o azioni coordinati al fine di conseguire un determinato obiettivo.

21 Occorre rilevare, inoltre, che l'impiego, nella maggior parte delle versioni linguistiche dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», del determinante «qualsiasi», che precede il termine «piano», implica che il legislatore dell'Unione ha inteso sancire un concetto ampio della nozione di «piano», cosicché tale disposizione riguarda l'insieme dei piani non direttamente connessi o necessari alla gestione di un sito protetto che possano avere incidenze su un sito siffatto, senza che occorra restringerne la portata a talune categorie formali di atti (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2026, Štátny fond rozvoja bývania, C-188/25, EU:C:2026:555, punto 33).

22 Ciò posto, il concetto ampio della nozione di «piano» non implica tuttavia che qualsiasi documento avente un collegamento con l'ambiente rientri automaticamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat».

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

23 Infatti, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 19 della presente sentenza, occorre altresì ricollocare la nozione di «piano» nel contesto normativo dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», che verte sul requisito di effettuare un'opportuna valutazione dell'incidenza ambientale di un siffatto piano. A tal riguardo, la Corte ha statuito che tale disposizione subordina detto requisito alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che il piano pregiudichi significativamente il sito di interesse. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano pregiudichi significativamente il sito (sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, C-6/04, EU:C:2005:626, punto 54 e giurisprudenza citata). Tale valutazione implica quindi l'identificazione, la valutazione e la presa in considerazione di tutte le incidenze di tale piano su detto sito (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, AquaPri, C-278/21, EU:C:2022:864, punto 49).
24 In tale contesto, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che i «piani», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», devono andare al di là della semplice fase di una riflessione amministrativa preliminare e comportare un livello di precisione nella pianificazione di cui si tratta che richiede un'opportuna valutazione della loro incidenza (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2007, Commissione/Italia, C-179/06, EU:C:2007:578, punto 41). Pertanto, la valutazione richiesta da tale disposizione deve, in linea di principio, essere effettuata non appena siano sufficientemente individuabili tutti gli effetti che il piano in questione può comportare su un sito protetto (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Inter-Environnement Wallonie e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, EU:C:2019:622, punto 143).
25 Ne consegue che i documenti aventi un valore meramente indicativo non possono, come regola generale, essere qualificati come «piano» ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» [v., per analogia, sentenza del 9 marzo 2023, An Bord Pleanála e a. (Sito di St Teresa's Gardens), C-9/22, EU:C:2023:176, punti 49 e 50].
26 Inoltre, la Corte ha statuito che, qualora il diritto nazionale disponga che le richieste di rilascio di concessioni edilizie vadano esaminate alla luce dei pertinenti piani regolatori, detto diritto implica necessariamente che tali piani possono influenzare notevolmente le decisioni adottate in materia e, di conseguenza, i siti di interesse, cosicché essi devono essere assoggettati alla valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/Regno Unito, C-6/04, EU:C:2005:626, punti 55 e 56). Ne deriva che una misura che, secondo il diritto nazionale, deve essere presa in considerazione al momento dell'adozione di successive decisioni in materia, di modo che essa può influenzare notevolmente queste ultime, deve essere considerata un «piano» ai sensi di tale disposizione.
27 Ne consegue che la valutazione dell'esistenza di un «piano» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere effettuata caso per caso tenendo conto, in particolare, del valore giuridico del documento in questione, del suo grado di precisione nonché della misura in cui esso può influenzare le successive decisioni adottate in materia e, di conseguenza, la conservazione dei siti di interesse.
28 Tale interpretazione è coerente con i requisiti secondo cui, da un lato, l'opportuna valutazione a cui deve essere sottoposta l'incidenza di un piano sul sito di interesse non comporta alcuna lacuna (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2026, Knocknamona e Massey, C-27/25 e C-356/25, EU:C:2026:596, punto 55) e, dall'altro, le constatazioni, le valutazioni e le conclusioni in essa contenute siano complete, precise e definitive, tali da dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti di tale piano sul sito di interesse (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, AquaPri, C-278/21, EU:C:2022:864, punto 51 e giurisprudenza citata). Infatti, un documento privo di carattere obbligatorio, che sia generico e impreciso e che non può influenzare significativamente la conservazione del sito o dei siti di interesse non può essere oggetto di una valutazione che risponda a detti requisiti.
29 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, in primo luogo, che nessuna disposizione legislativa, amministrativa o regolamentare nazionale prevede l'adozione di documenti di politica strategica come il FV2030, il quale non è dotato di alcuna forza giuridica vincolante.
30 In secondo luogo, il giudice del rinvio precisa che il FV2030 illustra una «visione» strategica per il settore agroalimentare. Esso fisserebbe obiettivi a lungo termine e dettaglierebbe orientamenti politici destinati a guidare l'evoluzione futura di tale settore. Al contrario, secondo tale giudice, il FV2030 non autorizza né limita alcuna attività e non fissa le condizioni o i criteri alla luce dei quali sarebbero adottate decisioni successive né quelli che disciplinano l'adozione di altri piani o progetti.
31 In terzo luogo, il giudice del rinvio rileva che il contenuto del FV2030 non consente di individuare gli interventi concreti che possono pregiudicare un determinato sito protetto.
32 Pertanto, risulta che, tenuto conto di tali caratteristiche del FV2030, un'eventuale valutazione della sua incidenza ambientale potrebbe avere solo carattere generale e astratto, senza che sia possibile individuare con la precisione richiesta le incidenze della sua attuazione su uno o più siti protetti.
33 Inoltre, sebbene non sia certamente escluso che tale documento possa essere preso in considerazione dalle autorità pubbliche quando determinano le loro azioni, resta nondimeno il fatto che esso non sembra atto a rispondere ai criteri indicati al punto 27 della presente sentenza.
34 In tali circostanze, si deve constatare che il solo fatto, rilevato dal giudice del rinvio, che la strategia di sviluppo del settore agroalimentare promossa dal FV2030 si fondi sull'«allevamento di bestiame alimentato a erba», il quale, considerato globalmente come attività che può essere esercitata su scala nazionale, può avere un'incidenza ambientale, non

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

può essere sufficiente per qualificare come «piano» una siffatta strategia.

35 Occorre aggiungere che una strategia nazionale, come il FV2030, non può neppure essere qualificata come «progetto», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva. Infatti, benché la nozione di «progetto», ai sensi di tale disposizione, non implichi necessariamente l'attuazione di lavori di costruzione, di interventi di modifica della realtà fisica del sito o ancora di interventi nell'ambiente naturale (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e a., C-293/17 e C-294/17, EU:C:2018:882, punto 63), tale nozione non può in ogni caso riferirsi a un documento generico e privo di qualsiasi valore giuridico, come il FV2030.

36 Ciò posto, spetterà alle autorità nazionali competenti assicurare che i piani o progetti più specifici eventualmente adottati a valle nell'ambito dell'attuazione del FV2030 siano soggetti, non appena soddisfino le condizioni richieste e, in particolare, tutti gli effetti che essi possono comportare su un sito protetto siano sufficientemente individuabili, a un'opportuna valutazione della loro incidenza sui siti protetti.

37 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «piano» né in quella di «progetto», ai sensi di tale disposizione, un documento che enunci una politica strategica in materia agroalimentare, adottato su base volontaria da un comitato di portatori di interessi e poi pubblicato dal governo di uno Stato membro, che sia privo di effetti giuridici vincolanti e che non autorizzi né limiti alcuna attività, che non fissi un quadro sufficientemente preciso sulla base del quale potranno essere adottate decisioni successive e che non consenta neppure di individuare con precisione le incidenze della sua attuazione sui siti protetti che possono essere pregiudicati dalla sua attuazione.

Sulla terza questione

38 Tenuto conto della risposta fornita alle questioni prima e seconda, non occorre rispondere alla terza questione.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
deve essere interpretato nel senso che:
non rientra nella nozione di «piano» né in quella di «progetto», ai sensi di tale disposizione, un documento che enunci una politica strategica in materia agroalimentare, adottato su base volontaria da un comitato di portatori di interessi e poi pubblicato dal governo di uno Stato membro, che sia privo di effetti giuridici vincolanti e che non autorizzi né limiti alcuna attività, che non fissi un quadro sufficientemente preciso sulla base del quale potranno essere adottate decisioni successive e che non consenta neppure di individuare con precisione le incidenze della sua attuazione sui siti protetti che possono essere pregiudicati dalla sua attuazione.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it